



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE A PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LO STATO DELLA LIBIA, FATTO A PALERMO IL 29 SETTEMBRE 2023

Art. 5 (Trattato)

Obbligo di Fornire Informazioni

1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto del Trattato stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato. 3. Le Parti Contraenti si notificano reciprocamente ogni condanna nei confronti di uno dei loro cittadini per la quale e' consentito il trasferimento in conformita' al presente Trattato.

Versione in vigore dal 19 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023
Estremi	Legge 17 novembre 2025, n. 170
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-170-2025/trattato-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it